

ORDINANZA N. 31

Prot. 8968 DEL 28/03/2021

Oggetto: **Sospensione dell'attività didattica in presenza delle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ricadenti nell'intero territorio di Rocca di Papa nei giorni 30 e 31/03/2021.**

IL SINDACO

- Visto il Decreto-Legge n. 6 del 23/02/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/02/2020 recante “Disposizioni attuative del Decreto-Legge n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 25/02/2020;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro 25/02/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2020;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01/03/2020;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04/03/2020;
- Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30/01/2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- Preso atto dell'Ordinanza del 21/02/2020 del Ministero della Salute con al quale ha individuato le "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva Covid-19" disponendo prescrizione da parte delle Autorità sanitarie territorialmente competente;
- Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020, del 07/10/2020 e del 13/01/2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato fino al 30/04/2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto il DPCM del 02/03/2021 avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 22/05/2020, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», del Decreto-Legge n. 33 del 16/05/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 14/7/2020, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del Decreto-Legge n. 15 del 23/02/2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19». E specificatamente le disposizioni applicabili ai territori in zona rossa di cui agli artt. 38 e segg.
- Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12/03/2021 che ha disposto l'applicazione alla Regione Lazio, per 15 giorni, delle misure di cui al capo V del DPCM del 02/03/2021, prevedendo la sospensione delle attività scolastiche in presenza fino al 29/03/2021;
- Atteso che alla luce della nota dell'Ufficio Scolastico Regionale n. 0009771 del 26/03/2021 è prevista nel Lazio la riapertura della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado nei giorni 30 e 31/03/2021, decorrendo dal 01/04/2021 la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per le festività pasquali;
- Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e della ripresa della diffusione dei contagi da Covid-19 registrata a livello nazionale e che allo stato attuale sussiste l'urgenza di tutelare con tempestività la salute della popolazione, vista la situazione eccezionale e straordinaria dell'emergenza sanitaria in atto, suscettibile di evoluzione negativa;
- Ritenuto necessario adottare ulteriori misure volte a contrastare il più possibile la diffusione del virus a livello comunale;



- Ritenuto opportuno, in via precauzionale, prolungare ulteriormente il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado per i giorni 30 e 31/03/2021 per motivi di salute pubblica, allentando la pressione epidemiologica sulla comunità scolastica e di conseguenza sull'intera cittadinanza, soprattutto in vista dell'imminente periodo di festività pasquali;
- Sentita la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo "Leonida Montanari";
- Visto l'art. 32 della Costituzione Italiana, che afferma che *"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività [...]"*;
- Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL), che attribuisce al Sindaco quale rappresentante della comunità locale il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
- Ritenuto che nella circostanza ricorrano le condizioni e i presupposti per l'adozione di provvedimenti ai sensi del succitato art. 50, c. 5 del D.Lgs. 267/2000;
- Per quanto sopra esposto, quale misura di prevenzione e/o tentativo di contenimento del rischio di contagio;

ORDINA

per i giorni 30 e 31/03/2021 la sospensione dell'attività didattica in presenza delle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ricadenti nell'intero territorio di Rocca di Papa per i motivi di cui in premessa;

DISPONE

La notifica della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge:

- Alla Prefettura di Roma
- Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Frascati
- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Rocca di Papa
- Al Comando Stazione Carabinieri di Rocca di Papa
- Al Gruppo Guardia di Finanza di Frascati


- Alla Regione Lazio
- All'Ufficio Scolastico Regionale
- Alla ASL Roma 6
- Al Responsabile del Settore Socio-Culturale
- All'Istituto Comprensivo "Leonida Montanari"

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del Comune di Rocca di Papa e diffusa sul territorio comunale, affinché la Cittadinanza sia adeguatamente informata.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR del Lazio, sez. Roma – entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscibilità del presente provvedimento.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Le Forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza sulla corretta osservanza del presente provvedimento.



Il Sindaco
Veronica Cimino